

**SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI
DI PROPRIETÀ DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
CON PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.**

CONTRATTO N. 1 VEICOLI POLIZIA LOCALE – CIG Z5B1E8F38F

CONTRATTO N. 2 VEICOLI PROTEZIONE CIVILE – CIG ZD21E9564E

CONTRATTO N. 3 LAVORI DI CARROZZERIA SU ENTRAMBE LE SEZIONI VEICOLI – CIG SEZIONE 1: ZE31E8F5E6 e
CIG SEZIONE 2: Z8F1E956E0

CONTRATTO N. 4 LAVORI DI ELETTRONICA ED Elettrotecnica DEDICATA SU ENTRAMBE LE SEZIONI VEICOLI –
CIG SEZIONE 1: Z581E8F6AC e CIG SEZIONE 2: Z451E95785

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione dei Comuni del Camposampierese (manutenzioni, revisioni, e servizio gomme), di cui agli allegati elenchi “A” e “B”.
2. I servizi di cui al presente capitolato sono suddivisi nei seguenti quattro contratti:
Contratto n. 1) manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione in uso alla Polizia Locale n. 18 + 4 motociclette;
Contratto n. 2) manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione dei Comuni del Camposampierese in uso alla Protezione Civile n. 44 veicoli fra autoveicoli, autocarri, camion rimorchi e rimorchi speciali;
Contratto n. 3) manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione dei Comuni del Camposampierese in merito alla componente carrozzeria;
Contratto n. 4) manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione dei Comuni del Camposampierese in merito alla componente elettronica degli stessi e per elettronica, intendesi la gestione delle riparazioni montaggio, smontaggio di tutta la componentistica speciale (telecamere, radio, navigatori elenco indicativo non esaustivo).
3. La Federazione si riserva di variare, durante la vigenza contrattuale, gli elenchi dei veicoli, nella consistenza, nella marca e nella tipologia, dandone preventiva e congrua motivazione scritta all'impresa aggiudicataria.
4. Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore;
5. Le norme contenute nel presente capitolato si applicano ad ognuno dei quattro contratti individuati al precedente comma 2.

ART. 2 - DURATA

1. Ciascun contratto avrà una durata pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di consegna del servizio e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale di ciascun lotto.
2. La Federazione si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata; detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

ART. 3 - IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'ammontare presunto di ciascun contratto viene così stabilito:
Contratto n. 1) manutenzione ordinaria e straordinaria di 18 veicoli + 4 motoveicoli, mezzi di proprietà della Federazione in uso alla Polizia Locale €. 34.500,00 escluso Iva e con oneri per la sicurezza pari a 0,00 (zero);
Contratto n. 2) manutenzione ordinaria e straordinaria di 44 mezzi autoveicoli Autocarri Camion e rimorchi di proprietà della Federazione in uso alla protezione Civile €. 30.000,00, escluso Iva e con oneri per la sicurezza pari a 0,00 (zero);
Contratto n. 3) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi di proprietà della Federazione per la parte di carrozzeria €. 21.000,00, escluso Iva e con oneri per la sicurezza pari a 0,00 (zero);
Contratto n. 4) manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i mezzi di proprietà della Federazione per la parte di elettronica speciale (telecamere radio navigatori elenco indicativo e non esaustivo) €. 9.000,00, escluso Iva e con oneri per la sicurezza pari a 0,00 (zero);
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.lgs 50/2016, la Federazione si riserva la facoltà di affidare, nel corso di esecuzione di ciascun contratto:
 - l'estensione o la riduzione dei servizi di cui al presente capitolato, sulla base delle effettive esigenze temporali dell'Ente e sulla base del numero di veicoli effettivamente in uso;
 - l'esecuzione di tutti i servizi supplementari, ancorché non inclusi nel presente capitolato, la cui esecuzione si dovesse rendere necessaria per garantire l'erogazione di tutti i servizi in carico al Corpo della Polizia locale.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.lgs 50/2016, si precisa che gli affidamenti di cui al presente articolo non possono eccedere il 50 per cento del valore dell'appalto.

ART. 4 - PRESTAZIONI PREVISTE NELL'AFFIDAMENTO

1. Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di proprietà della Federazione dei Comuni del Camposampierese, deve comprendere, per ciascun contratto, le seguenti prestazioni:
 - **manutenzione e riparazione meccanica dei veicoli** intesa come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, sostituzione marmitta, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore, cambio, differenziale, sospensioni...).
 - Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all'invio alla revisione annuale, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, la fornitura e il rabbocco del liquido per la pulizia dei vetri che nella stagione invernale dovrà essere del tipo anticongelante ecc.)
 - **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto** intesi come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche degli automezzi, compresi gli accessori necessari per tutti gli automezzi, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura;

- **riparazione e sostituzione parziale o completa di pneumatici usurati** in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza; nell'eseguire il servizio la ditta dovrà rispettare quanto prescritto dalla legge 28/12/2001 n. 444, art. 52, comma 14.
- 2. per quanto di attinenza al **contratto n. 3 Carrozzeria** si intende tutte le opere di riparazione/ripristino della parti rotte/ammaccate o strisciate e quindi: verniciatura, pulitura, rizeionatura, lucidatura, etc (elenco indicativo ma non esaustivo);
- 3. per quanto di attinenza al **contratto n. 4 Elettronica** si intende tutte le opere di riparazione/ripristino montaggio/smontaggio di quanto in particolare tipo navigatore, radio, telecamere, sensori, barre luminose, sirene/dispositivi vocali, montati sui veicoli in uso al Comando di Polizia Locale
- 4. per quanto di attinenza ai **contratti n. 1, 2 e 3** è fatto obbligo agli aggiudicatari di fornire, senza alcun costo aggiuntivo per la Federazione, il servizio di **soccorso stradale** inteso come l'attività di recupero su strada di mezzi incidentati o comunque fermi;
- 5. Contestualmente alla data di inizio del servizio l'Amministrazione trasmette all'aggiudicatario tutte le copie dei libretti di circolazione dei mezzi, aggiornati con la data dell'ultima revisione effettuata.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. I mezzi oggetto di intervento saranno condotti da parte di incaricati dell'Amministrazione presso la ditta aggiudicataria dell'appalto.
2. La ditta aggiudicataria dell'appalto effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà all'ufficio competente della Federazione un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Federazione e la ditta aggiudicataria saranno effettuate mediante posta elettronica.
3. Gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, previa emissione di uno specifico buono d'ordine/autorizzazione numerata da parte della Federazione, contenente i riferimenti del preventivo emesso dalla ditta. Con l'emissione del buono d'ordine/autorizzazione numerata la Federazione dichiara di averlo verificato ed accettato, sia in termini di costi che di tempi d'intervento. L'invio del buono d'ordine/autorizzazione definisce altresì le priorità degli interventi da effettuarsi.
4. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dal medesimo ufficio competente.
5. La riparazione deve essere effettuata in tempi rapidi e con durata compatibile con l'entità del guasto, comunque nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%, decorrenti dalla data dell'ordine. In linea generale le piccole riparazioni dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo successivo alla data di invio del buono d'ordine. L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'impresa dovrà comunicare immediatamente agli uffici preposti dell'ente le difficoltà riscontrate ed attivarsi per provvedere al più presto. Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.
6. La consegna del veicolo da riparare (indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi) presso la ditta aggiudicataria è a carico della Federazione, salvo i casi in cui i veicoli non siano in grado di circolare; in tali casi la ditta si impegna ad effettuarne il recupero. La Federazione usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo fino alla sede ove l'automezzo potrà essere riparato. Rimane a carico dell'ente fornire le necessarie giustificazioni circa il mancato ricovero del mezzo. Una volta ultimato intervento richiesto coloro che l'hanno eseguito riconsegnano il

mezzo al dipendente incaricato del ritiro unitamente ad una scheda, firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione.

7. Di norma le lavorazioni, una volta iniziate dovranno proseguire fino alla loro ultimazione. Tutte le lavorazioni da eseguirsi sugli automezzi dovranno avere la massima precedenza rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi della ditta.

ART. 6 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. La ditta affidataria dovrà gestire le procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli come disposto dall'art.80 del "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs.vo n. 285/92 e successive modificazioni. In questo caso è previsto il rimborso dei costi dei bolli e delle tasse governative e per la mera revisione un compenso "a forfait" massimo di €. 15,00 (escluso iva);
2. La ditta affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del mezzo con le garanzie di legge. Su richiesta della Federazione la ditta è tenuta a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio.
3. Qualora nel corso dell'intervento di manutenzione ordinato emergesse la necessità di eseguire dei lavori non richiesti, è necessaria l'immediata comunicazione, telefonica o via posta elettronica, all'Ufficio della Federazione preposto che, nel caso lo ritenesse opportuno, provvederà ad autorizzare il nuovo intervento mediante l'emissione di nuovo ordine. Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dalla Federazione.
4. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, la Federazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.
5. Sarà cura della ditta affidataria del relativo contratto, inoltre:
 - comunicare, nel caso di fornitura di ogni nuovo pneumatico, il numero "DOT" dello stesso, dal quale è desumibile la data di fabbricazione;
 - comunicare per ogni nuova batteria installata il corrispondente numero di serie; in alternativa la ditta è tenuta a punzonare sulle stesse la data di montaggio;
 - predisporre mensilmente, e consegnare all'Ufficio competente entro il giorno 15 del mese successivo, una reportistica di monitoraggio degli interventi effettuati.
 - trasmettere, ogniquale volta la Federazione lo richieda, i listini ufficiali delle principali ditte produttrici di pneumatici, etc;
 - nominare un referente che dovrà essere reperibile in orario d'ufficio tramite mezzo telefonico.

ART. 7 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'utilizzo di materiali di consumo (lubrificanti, ecc.) di prima qualità. Dovrà infine essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi).

2. Il mancato rispetto della normativa, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e mancata liquidazione di somme dovute per servizi resi.
3. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria deve definire le modalità organizzative assicurando lo svolgimento del servizio.
2. Per prossimità si intende che la distanza su strada tra la ditta aggiudicataria, la propria articolazione organizzativa e le sedi dei servizi assegnatari sopra elencate non deve essere superiore a 20 Km.
3. La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla Federazione, entro 30 giorni solari dall'aggiudicazione definitiva, idonea documentazione attestante il possesso del suddetto requisito, nel rispetto di quanto indicato al punto 2. La mancata comunicazione di quanto richiesto comporterà la revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni conseguenti.
La documentazione dovrà riportare nel dettaglio:
 - il numero delle sedi di assistenza
 - la denominazione
 - l'indirizzo
 - il referente responsabile di ogni sede, telefono, il fax ed eventuale indirizzo e-mail;
 - il tipo di assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista).
4. La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento della medesima articolazione organizzativa.
5. Alcuni piccoli interventi di manutenzione concordati, in deroga a quanto previsto nell'art. 5), possono essere eseguiti direttamente nella sede di ubicazione del mezzo da riparare. In tali casi verrà riconosciuto all'aggiudicatario un "diritto di chiamata", commisurato alla distanza esistente tra la ditta e la medesima sede.

ART. 9 - PREZZI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo determinato sulla base dell'offerta economica effettuata in sede di gara è da considerarsi onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa inerente l'effettuazione delle prestazioni (costo del personale, acquisto attrezzature, etc.). Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:
 - a) le ore di manodopera impiegata come da tempario della casa costruttrice;
 - b) il costo delle parti e dei materiali (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli) di ricambio, per le parti meccaniche, per la carrozzeria, per i componenti elettrici ed elettronici, e per gli accumulatori di corrente, come dai listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara.
 - c) il costo dei pneumatici applicando lo sconto offerto in sede di gara;
 - d) rimborsi, compensi per revisioni, ect.;
 - e) i riferimenti del buono d'ordine emesso dalla Federazione;
2. La ditta appaltatrice è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso la stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte della Federazione della cauzione definitiva, nonché di

eventuali crediti vantati dall'appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

3. Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali e per i servizi non riconducibili ai suddetti (es. soccorso stradale), dovrà essere preventivamente concordato il corrispettivo, computato sulla base dei vigenti prezzi di mercato e/o di casi simili.
4. Sarà cura della ditta affidataria comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione da parte dell'ufficio competente.
5. E' facoltà della Federazione richiedere unitamente alla fattura la:
 - fotocopia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ect), attestante il costo degli stessi;
 - fotocopia del tempario della casa costruttrice afferente il tipo di prestazione eseguita.
6. Le fatture saranno emesse con cadenza mensile. Le stesse saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. E' fatto salvo naturalmente l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento. Inoltre è fatto salvo l'applicazione delle penali previste all'art. 11 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

ART. 10 - PERIODO DI PROVA

1. L'appalto è sottoposto alla condizione di un periodo di prova della durata di 3 (tre) mesi a partire dalla data di consegna del servizio. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto senza altra formalità che quella di trasmettere alla ditta aggiudicataria il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento della prova.
2. La ditta rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.

ART. 11 - VERIFICHE E PENALI

1. La Federazione effettua sulle prestazioni contrattuali in corso verifiche di conformità, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato.
2. La Federazione si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati che alla tipologia dei materiali impiegati.
3. Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, la ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte della Federazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, la Federazione potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, entro cinque (5) gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa.
5. La Federazione si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:
 - €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico del mezzo da parte della ditta aggiudicataria;
 - €. 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;

- €. 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 5;
 - €. 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali;
 - €. 100,00 per ogni irreperibilità del referente di cui all'art. 6, comma 5, del presente Capitolato tecnico;
 - per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte della PA da un minimo di € 300,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto (es. mancata effettuazione di una revisione obbligatoria nei tempi previsti).
6. L'applicazione delle penali verranno comunicate via PEC all'aggiudicatario. L'appaltatore avrà la facoltà di presentare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dalla Federazione. Le penali a carico dell'impresa verranno scomputate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

ART. 12 - DANNEGGIAMENTI

1. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Federazione.

ART 13 - SUBAPPALTO

1. Relativamente a ciascun lotto, il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e l'eventuale ricorso a tale istituto dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della documentazione di gara.
2. Le imprese partecipanti devono dichiarare in sede d'offerta la parte di prestazione che intendono eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.
3. L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La ditta appaltatrice, di ciascun contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Federazione potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Federazione ed alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO E TUTELA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. Il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.
2. La ditta aggiudicataria anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.
5. L'impresa si impegna inoltre a presentare su richiesta della Federazione copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000.
6. In presenza di accertata irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali, la Federazione ha il potere di sostituirsi alla ditta affidataria versando le somme dovute in forza del contratto stipulato. In tal caso la medesima procederà alla sospensione del pagamento per la parte di prestazione eseguita corrispondente all'inadempienza, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
7. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.
8. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta, che ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Federazione e di ogni indennizzo.
2. Resta inteso che la Federazione in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
3. La ditta aggiudicataria, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale utilizzato.
4. La Federazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.
5. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati dalla ditta rappresenta grave inadempimento contrattuale e dà titolo alla Federazione di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di ciascun contratto di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, la fornitura del servizio oggetto del contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 18 - COSTITUZIONE IN MORA

1. I termini e le comminatorie contenute nel capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per la Federazione della costituzione in mora della ditta appaltatrice.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, la Federazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa

- contestazione scritta, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso l'amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'impresa anche nei seguenti casi:
 - a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nell'offerta presentata, e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
 - b) almeno 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
 - c) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini previsti dal buono d'ordine o concordati, dopo tre casi contestati per iscritto;
 - d) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
 - e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, a seguito di prelievi effettuati dalla Federazione in applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato;
 - f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
 - g) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.
 3. L'amministrazione procederà alla contestazione scritta, PEC, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la ditta potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla Federazione. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.
 4. In tutti i casi di risoluzione, la Federazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva, fatto salvo la richiesta del maggior danno. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

ART. 20 - RECESSO

1. La Federazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno un mese in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico. In tal caso la Federazione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 21 - CONTROVERSIE

1. La ditta aggiudicataria di ciascun contratto è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Federazione. Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Padova.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si provvede alla informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle ditte invitate saranno raccolti e conservati presso la Federazione per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Il titolare del trattamento è la Federazione nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti.

ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi statali e regionali, dai regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti della Federazione e dal presente capitolato tecnico.
2. La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Camposampiero 19.05.2017

Il Responsabile Amministrativo
Commissario CADAMURO FLAVIO